Conto Corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **Roma - Venerdì, 18 febbraio 1927 - Anno V** — **Numero 40**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessadria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonsogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria « Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti (*). — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *G. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria ital.; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese; A. Signorelli; S. Bonaccorsi.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IX Fiera campionaria internazionale, in Padova.

Con decreto 3 febbraio 1927 - anno V, di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1927, registro 2 Finanze, foglio 303, l'Ente autonomo Fiera campionaria di Padova è stato autorizzato a promuovere a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la IX Fiera campionaria internazionale che avrà luogo a Padova dal 5 al 20 giugno 1927.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 353.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1927, n. 127.

Autorizzazione di spesa per esecuzione di lavori e concessione di sussidi in dipendenza dei danni prodotti dalle alluvioni del 1926 nella Valle Padana, nelle Tre Venezie e nella provincia di Forlì.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare straordinarie provvidenze in dipendenza dei danni verificatisi nella Valle Padana e nelle Tre Venezie ed in provincia di Forlì, in seguito alle alluvioni dell'anno 1926;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la complessiva spesa di L. 17,000,000, così ripartita:

a) L. 6,000,000 per l'esecuzione a cura e spese dello Stato dei lavori strettamente indilazionabili di ripristino di opere stradali appartenenti a Comuni e Consorzi compresi nel territorio delle Valli dell'Idria, dell'Isonzo e del Vipacco, danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1926;

b) L. 3,000,000 per la concessione di sussidi in misura non superiore al 50 per cento della spesa, a privati proprietari per la ricostruzione e la riparazione dei fabbricati rurali distrutti o danneggiati in conseguenza delle rotte degli argini, provocate dalle piene dell'anno 1926 nella Valle Padana e nelle Tre Venezie;

c) L. 2,000,000 per la concessione di sussidi nella misura massima dell'80 per cento, a Comuni e Consorzi, per l'esecuzione delle opere definitive di riparazione stradale che risultassero necessarie oltre quelle di cui alla precedente lettera *a*);

d) L. 1,600,000 per concessione di sussidi, nella misura massima del 50 per cento della spesa, a favore della città di Trieste per urgenti riparazioni ad opere stradali, idrauliche e ad acquedotti, danneggiati dal nubifragio del settembre 1926;

e) L. 4,400,000 per provvedere:

1° alla concessione a favore dell'Amministrazione provinciale di Forlì e dei Comuni e dei Consorzi della Provincia medesima di sussidi nella spesa per la ricostruzione o la riparazione delle opere stradali ed idrauliche di competenza degli enti medesimi, distrutte o danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1926. Detti sussidi saranno fissati nella misura del 50 per cento della spesa per l'Amministrazione provinciale e per il comune di Forlì e nella misura dell'80 per cento per gli altri Comuni e per i Consorzi;

2° alla corresponsione della quota a carico dello Stato nella spesa per la riparazione dei danni prodotti dalle alluvioni dell'autunno 1926 alla strada di 1ª classe del Savio. Anche tale quota è determinata nella misura dell'80 per cento della spesa necessaria.

Art. 2.

La suddetta somma di L. 17,000,000 sarà inscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici:

a) per L. 6,000,000 in aggiunta a quella autorizzata per lavori a cura diretta dello Stato in dipendenza di alluvioni, piene e frane nell'Italia Settentrionale;

b) per L. 6,600,000 in aggiunta a quella autorizzata per la concessione di sussidi per opere dipendenti da alluvioni, piene e frane nell'Italia Settentrionale;

c) per L. 4,400,000 in aggiunta a quella autorizzata per la concessione di sussidi per opere dipendenti da alluvioni, piene e frane nell'Italia Centrale.

La suddetta somma di L. 17,000,000 sarà prelevata dal fondo di riserva di cui all'art. 2, 2° comma, del R. decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1932.

Art. 3.

Le domande per la concessione di sussidi di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 devono essere presentate dai proprietari interessati entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto e devono contenere tutte le necessarie indicazioni sull'identità, condizione economica, stato di famiglia e domicilio del richiedente.

Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) dimostrazione da parte del richiedente del possesso legittimo dello stabile distrutto o danneggiato.

E' in facoltà del richiedente di fornire tale dimostrazione con le norme stabilite dall'art. 102 della legge 19 giugno 1888, n. 5447 (serie 3ª), o a tenore del Codice civile;

b) perizia descrittiva dello stabile danneggiato o distrutto, dalla quale risulti la destinazione e il valore approssimativo di esso;

c) perizia della spesa strettamente necessaria per la riparazione straordinaria o per la ricostruzione dello stabile, esclusa ogni opera di abbellimento o di ampliamento.

Qualora il sussidio sia richiesto per lavori già eseguiti, la perizia deve indicare la spesa sostenuta per la ricostruzione o per le riparazioni compiute, escluse quelle riferibili ad ampliamento, e deve contenere altresì la descrizione delle condizioni dell'edificio riparato o ricostruito, nei riguardi della stabilità.

Art. 4.

Per i danni il cui ammontare non superi le L. 10,000, i richiedenti il sussidio possono presentare, a dimostrazione del possesso legittimo degli stabili, o una dichiarazione giurata, resa alla Pretura, di due proprietari del luogo, che attestino la notoria appartenenza dell'immobile al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità dal capo dell'Amministrazione comunale.

Art. 5.

L'istruttoria sulle domande e la concessione dei sussidi è demandata ai Prefetti delle Provincie, i quali vi provvederanno discrezionalmente, sentiti gli ingegneri capi degli uffici del Genio civile e del Catasto, e tenendo presenti le condizioni economiche e di famiglia dei richiedenti.

Art. 6.

Gli accertamenti e le valutazioni dei danni, eventualmente fatti dagli uffici del Genio civile d'accordo con gli uffici del Catasto, potranno tener luogo dei documenti di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 3.

Art. 7.

Al pagamento dei sussidi di cui alla lettera b) dell'art. 1 si provvederà dai Prefetti delle Provincie, a lavori ultimati od anche a rate proporzionali, in base a certificati degli uffici del Genio civile competenti, attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.

Il Ministero dei lavori pubblici anticiperà ai Prefetti le somme occorrenti per tali pagamenti, entro il limite massimo complessivo di spesa di L. 3,000,000 di cui al detto art. 1, lettera b).

Art. 8.

Tutti gli atti relativi alla concessione dei sussidi di cui alla lettera b) del citato art. 1 sono esenti da ogni tassa di bollo, di registro, ipotecaria, sulle concessioni governative, e dai diritti catastali.

Art. 9.

Le domande per la concessione dei sussidi di cui alle lettere c), d), e) n. 1, dell'art. 1 dovranno essere presentate entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto e dovranno essere documentate e istruite ai sensi del regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1904, n. 625.

Art. 10.

Le opere di cui alle lettere a), c), d) ed e) dell'art. 1 del presente decreto sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 11.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 127. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 354.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1927, n. 131.
Provvedimenti per la reggenza delle preture prive di titolare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla reggenza delle preture prive di titolare;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino alla pubblicazione delle nuove leggi sull'ordinamento giudiziario, da emanarsi in virtù della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, i vicepretori mandamentali possono, su loro domanda, essere destinati, fuori delle proprie sedi, a reggere le preture prive di titolare.

Possono anche, in numero non superiore a settanta, essere destinati ai posti assegnati dalla pianta organica ad uditori vicepretori, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 23 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.

Art. 2.

Le destinazioni indicate nell'articolo precedente hanno carattere di incarico temporaneo e possono in ogni tempo essere revocate.

Art. 3.

I vicepretori che, a giudizio insindacabile del Ministro, abbiano lodevolmente esercitate le funzioni di cui al presente decreto per una durata non inferiore a 6 mesi, avranno titolo di preferenza, nell'eventualità di concorsi per titoli, all'ammissione in magistratura alle condizioni che verranno stabilite dai nuovi ordinamenti, e sempre che possiedano gli altri requisiti prescritti dai relativi bandi.

In questo caso, il servizio prestato durante l'incarico sarà riscattabile agli effetti del trattamento di quiescenza.

Art. 4.

Ai vicepretori mandamentali destinati fuori delle proprie sedi a reggere le preture prive di titolare è corrisposta, per la durata effettiva dell'incarico speciale, una indennità men-

sile non superiore a L. 1500, esclusa ogni altra indennità di carattere continuativo, o temporaneo, sia pure a titolo di caroviveri o di missione.

Art. 5.

Durante l'incarico i vicepretori di cui all'art. 1 del presente decreto sono soggetti alle norme dettate dall'ordinamento giudiziario pei magistrati di carriera, per quanto concerne le incompatibilità e la disciplina.

Art. 6.

Alla spesa necessaria per l'attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli sarà provveduto con i fondi iscritti al capitolo del personale della magistratura.

Art. 7.

Con decreto Reale, di concerto col Ministro per le finanze, potranno essere emanate le norme occorrenti per la esecuzione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, autorizzandosi il Ministro proponente alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 132. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 355.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1927, n. 130.

Abrogazione nei territori annessi al Regno di alcune disposizioni in materia di libri fondiari, e modificazioni alla vigente tariffa notarile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, 19 dicembre 1920, n. 1778, e 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 3 del Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2778;

Ritenuta la urgente e assoluta necessità di abrogare le disposizioni appresso indicate e di apportare modificazioni alla vigente tariffa notarile;

Viste le disposizioni contenute negli articoli X, XI, XII e XIII della legge 17 marzo 1897, Bollettino leggi impero numero 77, che riguardano i « legalizzatori » in affari dei libri fondiari e l'assunzione gratuita di documenti da parte delle autorità giudiziarie della provincia di Trento.

Vista la legge 5 giugno 1890, B.l.i. n. 109, in vigore nei territori annessi, esclusa la provincia del Carnaro, e relativa ai documenti privati in affari dei libri fondiari, che non superano l'importo di L. 200;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono abrogate le disposizioni degli articoli X, XI, XII e XIII della legge 17 marzo 1897, B.l.i. n. 77, nonchè la legge 5 giugno 1890, B.l.i. n. 109.

Art. 2.

Per i documenti privati occorre agli effetti della « archiviazione » che le sottoscrizioni delle persone che limitano, aggravano, cancellano o trasferiscono un diritto reale siano autenticate da notaio.

Art. 3.

Nei territori indicati al precedente art. 1, per l'autenticazione delle firme apposte agli atti e documenti da servire agli effetti delle iscrizioni nei libri fondiari o dell'archiviazione, sono dovuti gli onorari seguenti:

Se il valore è indeterminabile o non eccede le L. 500, L. 3
se eccede le L. 500 ma non le L. 1000 . . . . » 5
se eccede le » 1000 ma non le » 2500 . . . . » 10
se eccede le » 2500 ma non le » 5000 . . . . » 20

Al disopra di L. 5000 è dovuto, oltre i precedenti onorari, L. 1.50 per ogni 1000 lire in più. Per le somme maggiori di L. 200,000 gli onorari sono interamente stabiliti in base alla vigente tariffa notarile, ridotti della metà.

Nelle cifre precedenti è compresa anche la quinta parte da devolversi alla Cassa nazionale del notariato.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per la giustizia potranno emanarsi ulteriori norme per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 5.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 131. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 356.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 febbraio 1927, n. 133.

Proroga del termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 14, per la sistemazione delle sedi notarili nei territori annessi al Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di prorogare il termine stabilito dall'art. 1 del Nostro decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 14, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, per la dispensa dal servizio dei notari in esercizio nei territori annessi al Regno, i quali per insufficiente conoscenza della lingua italiana o per altri motivi non siano ritenuti in condizione di poter esplicare le funzioni del loro ufficio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine preveduto dall'art. 1 del Nostro decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 14, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, è prorogato al 15 luglio 1927.

Il Nostro Guardasigilli, Ministro anzidetto, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che avrà efficacia dal 31 dicembre 1926 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 134. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 357.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 febbraio 1927, n. 132.

Proroga del termine di validità delle liste dei giurati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie seconda), concernente l'ordinamento dei giurati ed i giudizi davanti la Corte di assise;

Vista la legge 19 dicembre 1886, n. 4183 (serie terza);

Visto il R. decreto 22 gennaio 1922, n. 85;

Visti la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 818, convertito nella legge del 25 giugno 1926, n. 1226, ed il R. decreto 3 settembre 1926, n. 1910, riguardante l'istituzione dei podestà e delle Consulte municipali;

Visto il R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1769, relativo alle norme per la formazione delle liste dei giurati nel territorio del Governatorato di Roma ed in quello dei Comuni retti da podestà;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere per il corrente anno 1927 alla proroga del termine di validità delle liste dei giurati in vigore nell'anno 1926;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Qualora alla data di pubblicazione del presente decreto le nuove liste dei giurati non siano formate, o non possano ancora servire, continueranno ad essere valide fino a tutto il mese di dicembre 1927 le liste attualmente in vigore.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1927 Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 133. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 358.

REGIO DECRETO 23 gennaio 1927, n. 134.

Autorizzazione al comune di Cismon a cambiare la propria denominazione in quella di « Cismon del Grappa ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Vista la domanda in data 13 settembre 1926, con cui il podestà di Cismon, in esecuzione della propria deliberazione 13 agosto 1926, chiede che la denominazione del Comune sia modificata in « Cismon del Grappa »;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Vicenza, con i poteri del Consiglio provinciale, in adunanza 16 settembre stesso anno;

Vista la lettera 21 dicembre 1926, n. 352083, con la quale il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) dichiara che nulla osta alla chiesta modificazione di denominazione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Cismon, in provincia di Vicenza, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Cismon del Grappa ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 136. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 359.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 10 febbraio 1927, n. 135.

29ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 10 febbraio 1927, sul decreto che autorizza una 29ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

MAESTA',

Negli stati di previsione dei Ministeri dell'istruzione, delle comunicazioni e dell'economia nazionale, per l'esercizio corrente, sono da iscrivere, per alcune urgenti necessità sopravvenute, le seguenti somme:

Ministero dell'istruzione:

L. 25,000, per contributo dello Stato nelle spese per l'erezione, in Milano, di un monumento al Santo di Assisi;

Ministero delle comunicazioni:

L. 30,000, per spese relative a missioni nell'interesse dell'Amministrazione della marina mercantile;

Ministero dell'economia nazionale:

L. 50,000, per contributo dello Stato nelle spese di organizzazione di una Esposizione nazionale di frutticoltura in Massalombarda, e del Congresso nazionale di frutticoltura in Lugo;

L. 50,000, per restituzione, a favore della massa dei creditori, di cauzione già prestata dalla fallita Società imprese minerarie italiane, concessionaria per la ricerca di lignite, in Sardegna.

Potendosi provvedere a tali occorrenze con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, mi onoro di rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra il relativo decreto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 30,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 11,767,922.15, rimane disponibile la somma di lire 18,232,077.85;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 341 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è autorizzata una 29ª prelevazione nella somma di L. 155,000, da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sotto indicati per l'esercizio finanziario medesimo.

Ministero dell'istruzione:

Cap. n. 171-VIII (di nuova istituzione). — « Contributo dello Stato alle spese per l'erezione in Milano di un monumento a San Francesco di Assisi »	L.	25,000
Ministero delle comunicazioni:		
Cap. n. 7. — Ispezioni e missioni nell'interesse dei vari servizi dell'Amministrazione centrale	»	30,000
Ministero dell'economia nazionale:		
Cap. 187-*ter* (di nuova istituzione). — « Contributo a carico dello Stato nelle spese di organizzazione della Esposizione nazionale di frutticoltura in Massalombarda e del Congresso nazionale di frutticoltura in Lugo »	»	50,000
Cap. n. 222-*ter* (di nuova istituzione). — « Restituzione, a favore della massa creditoria, della cauzione già prestata dalla fallita Società imprese minerarie italiane per la concessione di ricerche di lignite in alcune località del comune di Seui (Cagliari) »	»	50,000
	L.	155,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 137. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 360.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 10 febbraio 1927, n. 136.

30ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 10 febbraio 1927, sul decreto che autorizza una 30ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

MAESTA',

Per l'esecuzione di alcuni lavori di riattamento e di arredamento della sala adibita alle adunanze del Consiglio dei Ministri, e locali annessivi, è prevista la spesa complessiva di L. 350,000.

Tale somma viene prelevata, in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri, dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente si onora di rassegnare alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 30,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-1927, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 11,922,922.15, rimane disponibile la somma di lire 18,077,077.85;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 341 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è autorizzata una 30ª prelevazione nella somma di L. 350,000 da inscrivere nello stato di previsione predetto al capitolo di nuova istituzione n. 407-IV « *Spese per il riattamento e per l'arredamento della sala del Consiglio dei Ministri e di locali attigui* ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 138. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 361.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 febbraio 1927, n. 146.

Variazioni di stanziamento nello stato di previsione dell'entrata e della spesa dei diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1926-27, nonchè ai bilanci speciali per l'esercizio medesimo, e disposizioni varie di natura finanziaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 3 giugno 1926, nn. 909, 910, 911, 921, 922, 923 e 924; 17 giugno 1926, nn. 996, 997 e 998, e 25 giugno 1926, nn. 1061 e 1065;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti per il corrente esercizio finanziario nello stato di previsione dell'entrata e in quelli della spesa dei vari Ministeri ed in alcuni bilanci relativi a gestioni speciali, nonchè di provvedere all'autorizzazione di spese diverse;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra, della marina e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro predetto.

Art. 3.

Nel conto dei residui degli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, degli esteri, delle colonie, dell'istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra e dell'economia nazionale, per l'esercizio 1926-27, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 4.

Nei bilanci della Tripolitania, del fondo massa della Regia guardia di finanza, dell'Amministrazione del Fondo per il culto, dell'Economato generale dei benefici vacanti di Palermo, e del Fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *D*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 5.

Sono autorizzate sul fondo di cui ai Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029, le seguenti spese:

a) lavori di sistemazione dei palazzi del Senato del Regno, L. 1,000,000;

b) prosecuzione dei lavori per la costruzione in Roma di una caserma per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, L. 1,500,000.

Art. 6.

E' autorizzato il prelevamento della somma di L. 14 milioni dall'avanzo accertato al 30 giugno 1926 nel bilancio della Tripolitania, per destinarla a spese varie occorrenti per quella Colonia.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno apportate le occorrenti variazioni nel bilancio della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1927-28.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 257, foglio 148. — FERRETTI.

TABELLA A.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1926-27.

In aumento:

Cap. n. 152 - Rimborso da parte dell'Azienda postale e telegrafica, ecc.	L.	940,000
Cap. n. 316 - Somma da somministrare al Tesoro dello Stato, ecc., per anticipazioni alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari, ecc.	»	2,500,000
Cap. n. 362-*bis* (di nuova istituzione -, sotto la nuova rubrica: « Ritiro di monete ») - Valore nominale di L. 2,000,000 in scudi d'argento, di conio italiano, da ritirare dalla Svizzera, a norma della Convenzione monetaria 9 dicembre 1921, approvata con la legge 18 giugno 1922, n. 965	»	2,000,000
Totale	L.	5,440,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1926-27.

Ministero delle finanze.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1 - Rendite consolidate, ecc.	L.	1,800,000
Cap. n. 7 - Interessi di buoni del tesoro, ecc.	»	5,000,000
Cap. n. 25 (modificata la denominazione) - « Sussidio da corrispondersi all'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili ed all'Istituto nazionale Umberto I per gli orfani degli impiegati subalterni e degli operai delle pubbliche Amministrazioni (art. 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641, e R. decreto 6 gennaio 1927, n. 12) »	»	125,000
Cap. n. 28 - Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa, ecc.	»	1,000,000
Cap. n. 43-*bis* - Premi di operosità e di rendimento al personale della Consulta araldica	»	20,000
Cap. n. 44 - Spese pel servizio araldico, ecc.	»	10,000
Cap. n. 52-*bis* - Spese per l'istruzione premilitare, ecc.	»	1,500,000
Cap. n. 60 - Indennità e paghe, ecc.	»	1,000,000
Cap. n. 61 - Premi di operosità, ecc.	»	6,000
Cap. n. 63 - Premi di operosità, ecc.	»	15,000
Cap. n. 64 - Sussidi al personale in attività di servizio	»	25,000
Cap. n. 65 - Sussidi agli ex impiegati e loro famiglie	»	12,000
Cap. n. 69 - Fitto di locali non demaniali, ecc.	»	60,000
Cap. n. 72 - Spese di manutenzione, ecc.	»	150,000
Cap. n. 75 - Fitto di locali non demaniali, ecc.	»	70,000
Cap. n. 79 - Premi di operosità, ecc.	»	300,000
Cap. n. 107 - Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	900,000
Cap. n. 110 - Sussidi ad impiegati, ecc.	»	50,000
Cap. n. 111 - Sussidi ad impiegati, ecc.	»	50,000
Cap. n. 115 - Assegni ed indennità, ecc.	»	30,000
Cap. n. 117 - Spese casuali	»	20,000
Cap. n. 118 - Retribuzione al personale avventizio, ecc.	»	2,000,000
Cap. n. 149 - Indennità di viaggio, ecc.	L.	200,000
Cap. n. 150 - Indennità di tramutamento, ecc.	»	50,000
Cap. n. 153 - Fitto di locali, ecc.	»	300,000
Cap. n. 157 - Premi ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc.	»	20,000
Cap. n. 166 - Spese per il personale, ecc.	»	500,000
Cap. n. 170 - Spese per il personale avventizio, ecc.	»	60,000
Cap. n. 172 - Spese di amministrazione, ecc.	»	200,000
Cap. n. 179 - Spese di amministrazione, ecc.	»	700,000
Cap. n. 181 - Fitto di locali, ecc.	»	3,500
Cap. n. 199 - Spese di ufficio, di cancelleria, ecc.	»	987,539
Cap. n. 200 - Spese per registri, ecc.	»	2,000,000
Cap. n. 218 - Spese e premi, ecc.	»	200,000
Cap. n. 226 - Fitto di locali, ecc.	»	425,000
Cap. n. 232 - Casermaggio, ecc.	»	1,200,000
Cap. n. 237 - Costruzione di casotti, ecc.	»	400,000
Cap. n. 241 - Fitto di locali, ecc.	»	400,000
Cap. n. 254 - Indennità di viaggio, ecc.	»	300,000
Cap. n. 283 - Indennità di trasferimento, ecc.	»	10,000
Cap. n. 284 - Assegni fissi, ecc.	»	10,000
Cap. n. 286 - Spese per la pubblicazione, ecc.	»	10,000
Cap. n. 288 - Sussidi al personale, ecc.	»	10,000
Cap. n. 292 - Paghe e soprassoldi, ecc.	»	5,000,000
Cap. n. 333 - Spese di esercizio della piantagione, ecc.	»	300,000
Cap. n. 379 - Interessi, ecc.	»	2,500,000
Cap. n. 385 - Quote a carico dell'Italia, ecc.	»	100,000
Cap. n. 459 - Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra, ecc.	»	170,000
Cap. n. 459-*quater* (di nuova istituzione) - Spese d'impianto per l'Istituto centrale di statistica, da versare all'Istituto medesimo	»	500,000
Cap. n. 520 - Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	170,000
Cap. n. 560-*bis* (di nuova istituzione) - Somma da anticipare alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, ai termini dell'art. 2 del R. decreto 28 dicembre 1922, n. 1824	»	2,500,000
Cap. n. 598 (aggiunto) (in conto competenza) - Spese per la francatura della corrispondenza dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta	»	1,171
Cap. n. 714 (aggiunto) (in conto competenza) (modificata la denominazione) - Acquisti eventuali di stabili e terreni	»	7,000
Totale	L.	33,377,210

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 6 - Interessi di buoni del tesoro, ecc.	L.	4,000,000
Cap. n. 53 - Fitto, ecc.	»	500,000
Cap. n. 54 - Indennità eventuali, ecc.	»	310,000
Cap. n. 227 - Stipendi, paghe, ecc.	»	10,000,000
Cap. n. 384 - Quota a carico dell'Italia, ecc.	»	500,000
Cap. n. 451 - Sussidi temporanei ai Comitati provinciali ed agli istituti per la protezione degli orfani di guerra, ecc.	»	170,000
Cap. n. 491 - Assegni e sussidi, ecc.	»	3,000
Totale	L.	15,483,000

c) *Modificazioni di denominazioni*:

Cap. n. 301 - « Manutenzione, adattamento, miglioramento ed ampliamento dei fabbricati in servizio dell'Azienda dei tabacchi ed ampliamento dei fabbricati medesimi anche per abitazione del personale - Canoni, contributi e spese per costruzioni, adattamento, manutenzione di aree e strade di accesso, canali e fogne annesse ed in uso agli edifici dell'Azienda dei tabacchi ».

Ministero della giustizia.

In aumento:

Cap. n. 4 - Manutenzione locali	L.	20,000
Cap. n. 7 - Indennità di tramutamento, ecc.	»	20,000
Cap. n. 12 - Spese casuali	»	20,000
Cap. n. 20-*bis* (di nuova istituzione) - Manutenzione e riparazione degli immobili in uso degli uffici giudiziari di Fiume e Zara - Acquisto e riparazione di mobili degli uffici medesimi, pei quali non sono applicabili le disposizioni del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1042	»	30,000

Cap. n. 44-*bis* (di nuova istituzione) - Premi di operosità, di rendimento e di economia al personale salariato dell'Amministrazione delle carceri ai sensi dell'art. 71 del testo unico e dell'art 234 del regolamento generale sullo stato giuridico e il trattamento economico dei salariati dipendenti dall'Amministrazione dello Stato, approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 . . . L. 40,000
Cap. n. 46 - Indennità di tramutamento e di missione, ecc. . . . » 100,000
Cap. n. 49 - Spese pel mantenimento dei detenuti, ecc. . . . » 10,000,000
Cap. n. 50 - Spese per il mantenimento dei corrigendi, ecc . . . » 500,000
Cap. n. 51 - Spese pel trasporto dei detenuti, ecc. » 500,000
Cap. n. 52 - Spese pel trasporto dei corrigendi » 50,000
Cap. n. 96 (aggiunto) (in conto competenza) - Spese per le Commissioni esaminatrici, ecc. . . . » 50,000
Cap. n. 97 (aggiunto) (in conto competenza) - Spese per i servizi della Commissione, ecc. . . . » 20,000

Totale . . . L. 11,350,000

Ministero degli affari esteri.

a) *In aumento:*

Cap. n. 21 - Indennità di trasferimento, ecc. . L. 400,000
Cap. n. 55 - Sovvenzioni a studenti dalmati . . » 100,000
Cap. n. 57 - Spese segrete dipendenti, ecc. . . » 1,000,000
Cap. n. 58 - Fondo per spese segrete, ecc. . . » 1,000,000
Cap. n. 79 (aggiunto) (in conto competenza) - Spese per la costruzione di un edificio scolastico in Alessandria d'Egitto, ecc. . . . » 46,100

Totale . . . L. 2,546,100

Ministero delle colonie.

a) *In aumento:*

Cap. n. 7 - Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . L. 50,000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 28 - Fondo a disposizione, ecc. . L. 241,186

Ministero dell'interno.

a) *In aumento:*

Cap. n. 5 - Indennità di traslocamento al personale, ecc. . . . L. 600,000
Cap. n. 6 - Indennità di missione al personale, ecc. . . . » 400,000
Cap. n. 14 - Spese casuali . . . » 10,000
Cap. n. 39 - Fondo per l'erogazione di sussidi a favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ecc. . . . » 5,000,000
Cap. n. 74 - Servizio segreto . . . » 1,000,000
Cap. n. 104 - Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc. . . . » 6,000,000
Cap. n. 104-*bis* (di nuova istituzione) - Scuola di stenografia applicata alla telefonia, indennità diverse e spese di funzionamento . . . » 620,000
Cap. n. 108 - Spese confidenziali, ecc. . . . » 1,000,000

Totale . . . L. 14,630,000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 95 - Spese per la repressione del malandrinaggio, ecc. . . . L. 10,000

c) *Modificazione di denominazioni:*

Cap. n. 78 - « Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premi di arruolamento e di rafferma - Gratificazioni ad agenti riformati per inabilità indipendente dal servizio ».

Ministero dei lavori pubblici.

a) *In aumento:*

Cap. n. 49 - Spese per il servizio di piena, ecc. L. 600,000
Cap. n. 50 - Spese pel servizio di piena e spese casuali, ecc. . . . » 1,500,000
Cap. n. 65 - Spese pel servizio di piena, ecc. . L. 1,400,000
Cap. n. 132 - Edifici pubblici governativi nell'Italia settentrionale.
Art. 4 - Spese per l'esecuzione di opere di carattere militare . . . » 1,285,000
Cap. n. 145 - Edifici pubblici governativi nell'Italia centrale.
Art. 11 - Spese per l'esecuzione di opere di carattere militare . . . » 2,638,000
Cap. n. 151 - Opere pubbliche in gestione dell'Alto Commissariato per la provincia e la città di Napoli.
Art. 7-*bis* - Spese per l'esecuzione di opere di carattere militare . . . » 865,000
Cap. n. 154 - Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per le Puglie.
Art. 7-*bis* - Spese per l'esecuzione di opere di carattere militare . . . » 612,000

Totale . . . L. 8,900,000

Ministero della guerra.

a) *In aumento:*

Cap. n. 34 - Pane e viveri per le truppe, ecc. . . L. 30,000,000
Cap. n. 36 - Casermaggio e combustibile, ecc. . . » 2,000,000
Cap. n. 46 - Fitti di immobili, ecc. . . . » 3,000,000
Cap. n. 72 - Lavori inerenti alla difesa, ecc. . . » 176,000

Totale . . . L. 35,176,000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 41 - Lavori di mantenimento, restauro, ecc. L. 325,000
Cap. n. 72 - Lavori inerenti alla difesa del territorio, ecc. . . . » 5,075,000

Totale . . . L. 5,400,000

Ministero della marina.

a) *In aumento:*

Cap. n. 12 - Premi di operosità, ecc. . . . L. 12,000
Cap. n. 17 - Spese per la istituzione ed il funzionamento delle navi asilo, ecc. . . . » 12,000
Cap. n. 56 - Manutenzione di fabbricati, ecc. . » 250,000
Cap. n. 82 - Indennità di caro-viveri, ecc. . . » 250,000
Cap. n. 91-*ter* (di nuova istituzione) - Spese per la Fiera campionaria di Tripoli . . . » 120,000
Cap. n. 114-*ter* (aggiunto) (in conto competenza) - Spese per il Regio istituto nautico di Fiume . . » 42,000

Totale . . . L. 686,000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 63 - Combustibili liquidi e solidi, ecc. . L. 646,000
Cap. n. 69 - Materiali per lavori, ecc. . . . » 40,000

Totale . . . L. 686,000

Ministero dell'economia nazionale.

a) *In aumento:*

Cap. n. 4 - Premi di operosità e di rendimento, ecc. L. 12,000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 88 - Indennità ai commissari, ecc. . . L. 12,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA C.

Tabella di variazioni nel conto dei residui degli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, degli esteri, delle colonie, dell'istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1926-27.

Ministero delle finanze.

a) *In aumento:*

Cap. n. 118 - **Retribuzione al personale, ecc.**	L.	1,985
Cap. n. 142 - **Indennità di viaggio, ecc.**	»	2,000
Cap. n. 149 - **Indennità di viaggio, ecc.**	»	5,000
Cap. n. 150 - Indennità di tramutamento, ecc.	»	6,000
Cap. n. 151 - **Spese per lavori, ecc.**	»	8,000
Cap. n. 174 - Spese e passività, ecc.	»	500
Cap. n. 190 - Contribuzioni fondiarie, ecc.	»	5,000
Cap. n. 196 - Contribuzioni fondiarie, ecc.	»	25,000
Cap. n. 218 - Spese e premi, ecc.	»	7,000
Cap. n. 227 - Stipendi, paghe, ecc.	»	2,000
Cap. n. 255 - Aggio **agli esattori, ecc.**	»	2,000
Cap. n. 270 - Tasse postali, ecc.	»	500
Cap. n. 297 - Acquisto, nolo, ecc.	»	13,200
Cap. n. 306 - Restituzione di canoni, ecc.	»	3,000
Cap. n. 485 - **Indennità temporanea, ecc.**	»	500
Cap. n. 779 (aggiunto) - **Premi di operosità, ecc.**	»	30,000
Totale	L.	111,685

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 182 - Spese per imposte, ecc.	L.	25,000
Cap. n. 232 - Casermaggio, ecc.	»	7,000
Cap. n. 254 - Indennità di viaggio, ecc.	»	10,000
Cap. n. 266 - **Indennità agli impiegati, ecc.**	»	10,000
Cap. n. 291 - **Indennità di tramutamento, ecc.**	»	13,200
Cap. n. 317 - **Aggio** a titolo di stipendio, ecc.	»	2,000
Cap. n. 778 (aggiunto) - Spesa per la concessione di indennizzi, ecc.	»	44,485
Totale	L.	111,685

Ministero degli affari esteri.

a) *In aumento:*

Cap. n. 104 (aggiunto) - **Spese di ogni natura sostenute da rappresentanze di Stati neutri, ecc.**	L.	660,000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 16 - **Pensioni ordinarie**	L.	640,000
Cap. n. 18 - Stipendi e supplementi di **servizio attivo, ecc.**	»	20,000
Cap. n. 55 - **Sovvenzioni a studenti dalmati**	»	100,000
Totale	L.	760,000

Ministero delle colonie.

a) *In aumento:*

Cap. n. 49 (aggiunto) - **Lavori straordinari di restauro del palazzo della Consulta, ecc.**	L.	241,186

Ministero dell'istruzione.

a) *In diminuzione:*

Cap. n. 109 - **Monumenti** - **Spese per la manutenzione, ecc.**	L.	100,000
Cap. n. 121 - **Paghe, mercedi, ecc.**	»	80,000
Cap. n. 136 - Concorso dello Stato, ecc.	»	160,000
Totale	L.	340,000

Ministero dell'interno.

a) *In aumento:*

Cap. n. 195 (aggiunto) - Assegnazione straordinaria per l'acquisto in **Germania**, in conto **riparazioni di guerra**, di padiglioni Doker per la lotta antitubercolare	L.	2,627,992.50

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 146 - Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli **interessi, ecc.**	L.	2,627,992.50

Ministero dei lavori pubblici.

a) *In aumento:*

Cap. n. 128 - Opere idrauliche nell'Italia settentrionale:		
Art. 5. - Costruzione, sistemazione e riparazione delle **opere idrauliche** di I e II categoria, escluso il compartimento del Magistrato alle acque . . . L.	4,000,000.—	
Art. 6 - **Costruzione, sistemazione** e riparazione delle **opere idrauliche di I e II** categoria comprese nel compartimento del Magistrato alle acque . . . L.	10,000,000.—	
		14,000,000.
Cap. n. 131 - Opere marittime nell'Italia **settentrionale**:		
Art. 3 - Opere marittime nella Venezia Giulia da classificare . . . L.	3,000,000.—	
Art. 5 - Opere marittime nel compartimento del Magistrato alle acque che si **eseguiscono** mediante **concessione**. L.	4,000,000.—	
		7,000,000.—
Cap. n. 141 - Opere idrauliche **nell'Italia centrale**:		
Art. 2 - **Sistemazione idraulico-forestale** nei bacini **montani** . . . L.	3,000,000 —	
Art. 3 - Costruzione, sistemazione e **riparazione** delle opere idrauliche di I e II **categoria** . . . L.	14,000,000.—	
Art. 4 - Lavori di sistemazione del Tevere ed opere urgenti **per la navigabilità** di detto fiume a valle di Roma L.	2,000,000.—	
Art. 5 - Opere idrauliche di III, IV e V categoria. **Concorsi e sussidi. Provvedimenti** relativi **al** buon **regime dei fiumi e torrenti**, e sussidi ad **opere idrauliche in base all'art.** 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* . . . L.	2,000,000.—	
Art. 6 - Annualità per concessione di opere **idraulico-forestali** nei bacini montani . . . L.	500,000.—	
		21,500,000.—
Cap. n. 142 - Utilizzazione di acque pubbliche e di combustibili nazionali nell'Italia centrale:		
Art. 1 - Sovvenzioni, **contributi** e premi **per** impianti di produzione ed utilizzazione di energia elettrica . . . L.	3,000,000 —	
Art. 2 - Sovvenzione **per la costruzione** o trasformazione **ed esercizio di impianti con** impiego **di combustibili** fossili **nazionali** per produzione ed **utilizzazione** di energia meccanica **ed** elettrica . L.	2,000,000 —	
Art. 4 - Sovvenzioni **per la costruzione** di serbatoi **o laghi o di altre** opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche . . . L.	1,000,000 —	
		6,000,000 —
Cap. n. 145 - Edifici **pubblici** governativi **nell'Italia** centrale:		
Art. 11 - Spese per l'esecuzione di opere di carattere militare . . . L.		2,665,000.—
Cap. n. 148 - Spese dipendenti da alluvioni, piene e frane nell'Italia centrale:		
Art. 1 - Lavori a cura diretta dello **Stato** . . . L.	7,000,000.—	
		7,000,000.—
Cap. n. 151 - Opere **pubbliche in gestione** dell'Alto **Commissariato per la provincia** e la città di **Napoli**:		
Art. 5 - Opere di bonificazione che si eseguono a cura dello Stato; concorso governativo per opere date in concessione; sussidi; contributi **nell'onere degli interessi** sui mutui per provvista di acqua potabile e interventi di piccola bonifica (art. 30, 1° comma, articoli 114 e 122 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, e art. 17 del R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 753) L.	1,000,000.—	

Art. 6 - **Opere marittime che si eseguono a cura dello Stato od in concessione con pagamenti non differiti** . . L. 8,000,000.—

Art. 8-*bis* (nuovo) - Spese dipendenti da eruzioni vulcaniche . . . . L. 902,959.—

9,902,959.—

Cap. n. 152 - Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Campania, esclusa la provincia di Napoli:

Art. 2 - Concorsi, contributi e sussidi dello Stato per opere stradali . . L. 2,500,000.—

Art. 3 - Opere idrauliche, sistemazioni idraulico-forestali dei bacini montani e sistemazioni di pianura dei corsi di acqua . . . . L. 500,000.—

Art. 6 - Opere marittime che si eseguono a cura dello Stato od in concessione con pagamenti non differiti . . . L. 1,000,000.—

Art. 8-*bis* (nuovo) - Spese dipendenti da eruzioni vulcaniche . . . . L. 250,000.—

4,250,000.—

Cap. n. 153 - **Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per l'Abruzzo e Molise:**

Art. 1 - Opere stradali a cura diretta dello Stato . . . . L. 2,000,000.—

2,000,000.—

Cap. n. 154 - Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per le Puglie:

Art. 1 - Opere stradali a cura diretta dello Stato . . . . L. 1,000,000.—

Art. 3 - Opere idrauliche, sistemazioni idraulico-forestali dei bacini montani e sistemazioni di pianura dei corsi di acqua . . . . L. 1,000,000.—

Art. 5 - Opere di bonificazione che si eseguono a cura dello Stato; concorso governativo per opere date in concessione; sussidi; contributi nell'onere degli interessi sui mutui per provvista di acqua potabile e interventi di piccola bonifica (art. 30, 1° comma, articoli 114 e 122 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, e art. 17 del R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 753) . . . . L. 7,000,000.—

Art. 6 - Opere marittime che si eseguono a cura dello Stato, od in concessione con pagamenti non differiti . L. 3,000,000.—

Art. 8 - Lavori a cura dello Stato, in dipendenza di alluvioni, piene e frane L. 2,000,000.—

14,000,000.—

Cap. n. 155 - Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Basilicata:

Art. 1 - Opere stradali . . . . L. 2,000,000.—

Art. 3 - Condottura di acqua potabile . . . . L. 2,000,000.—

4,000,000.—

Cap. n. 156 - Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Calabria:

Art. 5 - Opere di bonificazione che si eseguono a cura dello Stato; concorso governativo per opere date in concessione; sussidi; contributi nell'onere degli interessi sui mutui per provvista di acqua potabile e interventi di piccola bonifica (art. 30, 1° comma, articoli 114 e 122 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, e articolo 17 del R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 753) . . . . L. 2,000,000.—

2,000,000.—

Cap. n. 157 - Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Sicilia:

Art. 1 - Opere stradali a cura diretta dello Stato . . . . L. 3,000,000.—

Art. 2 - Concorsi, contributi e sussidi dello Stato per opere stradali . L. 2,000,000.—

Art. 3 - Opere stradali da classificare . . . . L. 6,000,000.—

Art. 4 - Opere idrauliche e sistemazioni di pianura dei corsi d'acqua. Opere di consolidamento di dune sabbiose . L. 2,000,000.—

Art. 6 - **Opere di bonificazione che si eseguono a cura dello Stato**; concorso governativo per opere date in concessione; sussidi; contributi nell'onere degli interessi sui mutui per provvista di acqua potabile e interventi di piccola bonifica (art. 30, 1° comma, articoli 114 e 122 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, e articolo 17 del R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 753) . . . . L. 1,000,000.—

Art. 7 - Opere marittime che si eseguono a cura dello Stato od in concessione con pagamenti non differiti . L. 6,000,000.—

Art. 9-*bis* (nuovo) - Spese dipendenti da eruzioni vulcaniche . . . . L. 1,488,188.16

23,488,188.16

Totale . . . L. 117,806,147.16

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 139 - Ricostruzione nelle terre liberate e redente:

Art. 2 - Spese per lavori e somministrazioni in natura . . . . . L. 105,500,000.—

105,500,000.—

Cap. n. 164 - Spese in dipendenza di alvioni, piene e frane nell'Italia meridionale ed insulare, in gestione dell'Amministrazione centrale . . . . . . L. 7,000,000.—

7,000,000.—

Cap. n. 165 (denominazione modificata) - « Spese dipendenti da danni di terremoti nell'Italia meridionale ed insulare »:

Art. 2 - Spese dipendenti da eruzioni vulcaniche (soppresso) . . . L. 2,641,147.16

2,641,147.16

Totale . . . L. 115,141,147.16

c) *Modificazione di denominazione*:

Cap. n. 169 (denominazione modificata) - « Sussidi e concorsi per opere di irrigazione nell'Italia meridionale ed insulare, in gestione dell'Amministrazione centrale ».

Ministero della guerra.

In diminuzione:

Cap. n. 103 (aggiunto) - Costruzione di nuovi fabbricati, ecc. . . . . L. 2,665,000

Ministero dell'economia nazionale.

In aumento:

Cap. n. 280 (aggiunto) - Spese per la partecipazione dell'Italia, ecc. . . . . L. 15,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA *D.*

Tabella di variazioni a bilanci speciali.

1. — ***Bilancio della Tripolitania.***

ENTRATA.

In aumento:

Art. 2 - Proventi dei Monopoli . . . L.	1,800,000
Art. 5 - Tributi diretti, ecc. . . . »	3,500,000
Art. 7 - Entrate diverse . . . . »	250,000
Art. 8 - Proventi eventuali . . . . »	300,000
Totale . . . L.	5,850,000

SPESA.

In aumento:

Art. 1 - Personale di ruolo, ecc.	L.	400,000
Art. 2 - Personale provvisorio, ecc.	»	1,000,000
Art. 3 - Indennità di equipaggiamento, ecc.	»	220,000
Art. 5 - Premi di operosità, ecc.	»	80,000
Art. 6 - Acquisto e manutenzione di mobili, ecc.	»	290,000
Art. 8 - Acquisto di libri, ecc.	»	20,000
Art. 11 - Spese per le guardie locali	»	600,000
Art. 14 - Spese di beneficenza, ecc.	»	100,000
Art. 18 - Uffici di Governo, ecc.	»	300,000
Art. 20 - Servizio della Regia guardia di finanza ecc.	»	200,000
Art. 21 - Servizi economici e finanziari, ecc.	»	200,000
Art. 22 - Sovvenzioni a favore di enti o di istituti, ecc.	»	50,000
Art. 23 - Spese per il funzionamento dei servizi di colonizzazione, ecc.	»	760,000
Art. 24 - Servizi marittimi, ecc.	»	70,000
Art. 25 Servizi giudiziari, ecc.	»	35,000
Art. 30 - Servizi carcerari	»	300,000
Art. 31 - Servizi sanitari	»	300,000
Art. 33 - Servizi scolastici	»	175,000
Art. 34 - Servizi postali, ecc.	»	100,000
Art. 35 - Servizio delle opere pubbliche	»	150,000
Art. 36 - Manutenzione, ecc.	»	500,000
Totale	L.	5,850,000

2. — *Bilancio del Fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza.*

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 9 - Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	L.	50,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 8 - Spese pel mantenimento delle infermerie legionali, ecc	L.	50,000

3. — *Bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto.*

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 54 - Retribuzione al personale straordinario, ecc.	L.	62,600
Cap. n. 55 - Premi di operosità, ecc.	»	20,000
Cap. n. 55-*bis* - Premi di operosità, ecc.	»	30,000
Cap. n. 57 - Indennità temporanea mensile, ecc.	»	17,400
Totale	L.	130,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 17 - Tassa di manomorta	L.	130,000

4. — *Bilancio dell'Economato generale dei benefici vacanti di Palermo.*

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 - Spese diverse e casuali	L.	25,700

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 1 - Spese di personale e generali di amministrazione	L.	25,700

5. — *Bilancio del Fondo per l'emigrazione.*

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 4 - Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti. Emigranti ingaggiati all'estero	L.	820,000
Cap. n. 14 - Concorso nelle spese di vitto e alloggio fornito agli emigranti e al personale di governo agli asili, ecc.	»	100,000
Cap. n. 14-*bis* (di nuova istituzione) - Rimborso delle spese per il servizio di sorveglianza dell'emigrazione (art. 110, capoverso, del R. decreto 26 maggio 1926, n. 1395)	L.	700,000
Cap. n. 22 - Provento dalla vendita delle buste di custodia per i passaporti degli emigranti diretti all'estero	»	100,000
Totale	L.	1,720,000

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 6 - Statistica dell'emigrazione - Spese inerenti al servizio, lavori di spoglio, ecc.	L.	20,000
Cap. n. 7 - Consiglio dell'emigrazione - Comitato permanente e Commissioni varie, ecc.	»	50,000
Cap. n. 22-*bis* (di nuova istituzione) - Spese per gli agenti destinati al servizio di sorveglianza dell'emigrazione (sorveglianti dell'emigrazione, agenti di pubblica sicurezza, Reali carabinieri, ecc. Retribuzioni e spese di qualsiasi natura inerenti al servizio)	»	700,000
Cap. n. 31 - Ricoveri, asili provvisori, stazioni sanitarie speciali per gli emigranti, ecc.	»	100,000
Cap. n. 39 - Spese relative al funzionamento degli uffici degli ispettori nei paesi transoceanici	»	100,000
Cap. n. 56 - Indennità al personale di ruolo, straordinario ed assimilato del Commissariato dell'emigrazione, ecc.	»	50,000
Cap. n. 59 - Differenze di cambio, sugli stipendi, indennità, ecc.	»	400,000
Cap. n. 61 - Spese straordinarie per la stampa dei passaporti per emigranti, ecc.	»	300,000
Totale	L.	1,720,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 362.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1926, n. 2414.

Imposizione di zone di servitù militare attorno al deposito esplosivi « Michele Vitali » in Rubbiano (Parma).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico di legge sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di legge, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Intorno al deposito di esplosivi Michele Vitali in Rubbiano (Parma) sono imposte le zone di servitù militare.

Art. 2.

Tali zone sono fissate, entro i limiti stabiliti dal succitato testo unico di legge, dal piano annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 70. — FERRETTI.

N.B. - La pianta del piano verrà pubblicata soltanto nella Raccolta ufficiale.

Numero di pubblicazione 363.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 dicembre 1926, n. 2438.

Approvazione della convenzione aggiuntiva a quella concernente l'impianto e l'esercizio della linea aerea commerciale Torino-Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 agosto 1923, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto il R. decreto 18 ottobre 1923, n. 3176, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, concernente la concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili;

Visto il R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1691, che approva la convenzione per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale Torino-Pavia-Venezia-Trieste;

Visto il R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1749, che concede alla società esercente la linea suddetta agevolazioni doganali e fiscali;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare parzialmente la convenzione sopraindicata;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'annessa convenzione aggiuntiva stipulata il 1° ottobre 1926 fra il Ministero dell'aeronautica e la Società italiana servizi aerei di Portorose a complemento e modificazione della convenzione concernente l'impianto e l'esercizio della linea aerea commerciale Torino-Pavia-Venezia-Trieste, portante la data 3 aprile 1925 ed approvata con R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1691.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 158. — CASATI.

Convenzione aggiuntiva tra il Ministero dell'aeronautica e la Società italiana servizi aerei per il transitorio esercizio della linea aerea Torino-Pavia-Venezia-Trieste sul diverso itinerario Venezia-Trieste-Brioni-Lussinpiccolo-Zara.

Il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica a nome dello Stato;

Ed i signori cav. del lavoro Alberto Cosulich e cav. uff. cap. Guido Cosulich, rispettivamente presidente e consigliere di amministrazione della Società italiana servizi aerei, in rappresentanza della medesima,

in aggiunta ed a parziale modificazione della convenzione 3 aprile 1925, approvata con R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1691, e con riferimento al R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1749, hanno concordato e stipulato la seguente convenzione.

Art. 1.

A principiare dal giorno 15 ottobre 1926 e per il periodo invernale, non oltre il 5 febbraio 1927, la Società S.I.S.A. sospenderà il servizio sul tratto Torino-Pavia-Venezia ed inizierà, in via transitoria per il detto periodo, il servizio sul nuovo tratto Venezia-Trieste, con scali (facoltativi per la S.I.S.A.) a Brioni, Lussinpiccolo e Zara. Il Ministero dell'aeronautica potrà concedere una proroga, non superiore però ad un mese dalla data del 15 febbraio 1927, nell'esercizio della linea suddetta, qualora risultassero proibitive al volo le condizioni meteorologiche lungo il tratto della linea Torino-Pavia-Venezia.

La ripresa del servizio sulla linea Torino-Trieste sarà determinata con decreto Ministeriale.

Salvo le varianti ed aggiunte che risultano dagli articoli seguenti, resta ferma in ogni altra parte la convenzione 3 aprile 1925, le disposizioni della quale, in quanto non siano espressamente modificate dalla presente, dovranno intendersi come ripetute in questa e quindi a questa integralmente applicabili.

Art. 2.

Agli effetti della sovvenzione chilometrica stabilita dall'art. 5 della convenzione 3 aprile 1925 e della presente convenzione aggiutiva, l'intero viaggio singolo sul tratto Venezia-Trieste-Brioni-Lussinpiccolo-Zara si presumerà di km. 365 e precisamente:

Venezia-Trieste	km.	113
Trieste-Brioni	»	102
Brioni-Lussinpiccolo	»	70
Lussinpiccolo-Zara	»	80

Sempre entro i limiti fissati dalla convenzione 3 aprile 1925 è data facoltà al Ministero dell'aeronautica di determinare, d'accordo con la S.I.S.A., la frequenza dei viaggi su tutto o parte del percorso, compresi l'orario e le tariffe.

Art. 3.

Le esenzioni fiscali di cui al capo *a*) dell'art. 1 del R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1749, vengono applicate ed estese a tutto il tratto della linea transitoria Venezia-Trieste-Brioni-Lussinpiccolo-Zara.

Le agevolazioni fiscali di cui al capo *b*) dell'articolo suddetto vengono estese alla presente convenzione aggiuntiva.

Fatto a Roma in tre originali, addì 1° ottobre 1926.

GUIDO COSULICH.
A. COSULICH.
A. BONZANI.

Numero di pubblicazione 364.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1926, n. 2437.

Parziale accoglimento del ricorso del comune di Caposele per rettifica di confini in confronto di altri Comuni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il ricorso in data 15 luglio 1913 con cui il sindaco di Caposele, in esecuzione della deliberazione 10 marzo 1913 del Consiglio comunale, ha rivendicato l'appartenenza alla circoscrizione di detto Comune delle contrade Sant'Ilarione e Torretta, attualmente comprese nel territorio del comune di Castelnuovo di Conza, nonchè delle contrade Buoninventre, Bojaro o Pietra Bojara, Serra di Mangione e Limiti di Laviano, attualmente comprese nel territorio del comune di Laviano;

Vedute le controdeduzioni del comune di Castelnuovo di Conza in data 6 ottobre 1913, nonchè le deliberazioni 26 luglio 1915 del Consiglio provinciale di Salerno e 18 gennaio 1920 del Consiglio provinciale di Avellino;

Veduti gli atti e documenti relativi al ricorso suddetto;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione prima, le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate;

Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il regolamento 12 febbraio 1911, n. 297;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il ricorso del comune di Caposele è accolto per la parte relativa alle contrade denominate Buoninventre, Bojaro o Pietra Bojara, Serra di Mangione e Limiti di Laviano, attualmente comprese nella giurisdizione del comune di Laviano; ed è respinto per la parte relativa alle contrade Sant'Ilarione e Torretta, appartenenti al comune di Castelnuovo di Conza.

Con successivo decreto sarà provveduto alla conseguente delimitazione del confine fra i comuni di Caposele e di Laviano e, rispettivamente, fra le provincie di Avellino e di Salerno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 135. — FERRETTI.

REGIO DECRETO 27 gennaio 1927.

Nomina di agenti di cambio presso la Borsa valori di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, sul riordinamento delle Borse;

Visto il R. decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Esaminate le domande degli aspiranti ai posti vacanti di agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli;

Visti i pareri del Sindacato e della Deputazione di borsa e della Camera di commercio ed industria di Napoli;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono nominati agenti di cambio presso la Borsa valori di Napoli i signori:

Fusco Salvatore di Ugo;
Pacifico Giuseppe fu Gaetano;
Rinaldi Ulisse fu Guglielmo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

REGIO DECRETO 27 gennaio 1927.

Riconferma di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 11 giugno 1925 col quale, fra gli altri, venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano il signor Ramella Alberto di Edoardo (società);

Visto l'atto 30 ottobre 1926 col quale è stata sciolta la società in nome collettivo « Ramella e Biella » di cui era titolare il predetto agente di cambio;

Vista la domanda con la quale il signor Ramella Alberto chiede di essere riconfermato in proprio agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visti i pareri favorevoli del Sindacato e della Deputazione di borsa e della Camera di commercio ed industria;
Visti i Regi decreti legge 7 marzo 1925, n. 222, e 29 luglio 1925, n. 1261, ed il R. decreto 9 aprile 1925, n. 376;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il signor Ramella Alberto di Edoardo è riconfermato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1927.

Costituzione della Commissione di cui all'art. 11 del regolamento 15 luglio 1926, n. 1369, sul diritto di autore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, sul diritto di autore;
Visto il regolamento 15 luglio 1926, n. 1369, per l'esecuzione del predetto Regio decreto-legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione di cui all'art. 11 del regolamento 15 luglio 1926, n. 1369, sul diritto di autore è costituita come segue:

Prof. ing. Enrico Clerici, in rappresentanza del Ministero dell'economia nazionale;

Dott. Roberto Forges Davanzati, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

On. avv. Vincenzo Morello, senatore del Regno, in rappresentanza della Società italiana degli autori;

Giovanni Bissi, in rappresentanza della Corporazione del teatro e del cinematografo;

On. avv. Gino Olivetti, in rappresentanza della Confederazione generale fascista dell'industria;

Ing. Antonio Vallardi, in rappresentanza dell'Associazione editoriale libraria italiana.

Art. 2.

La Commissione sarà presieduta dall'on. avv. Vincenzo Morello, predetto.

Le funzioni di segretario saranno esercitate dal dott. Raffaele Senese, capo sezione nel Ministero dell'economia nazionale.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1927.

Riconferma di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 9 giugno 1925 col quale, fra gli altri, venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino il sig. Brena Silvio fu Francesco (società);
Visto l'atto 29 novembre 1926 col quale è stata sciolta la società in nome collettivo « Brena e Norzi » di cui era titolare il predetto agente di cambio;
Vista la domanda con la quale il sig. Brena Silvio chiede di essere riconfermato in proprio agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;
Visti i pareri favorevoli del Sindacato e della Deputazione di borsa e della Camera di commercio ed industria;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 29 luglio 1925, n. 1261, ed il R. decreto 9 aprile 1925, n. 376;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il sig. Brena Silvio fu Francesco è riconfermato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1927.

Nomina di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 giugno 1925 col quale venne, fra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano il signor Ramella Alberto di Edoardo (Società);
Visto il R. decreto 27 gennaio 1927 col quale in seguito allo scioglimento della società in nome collettivo « Ramella e Biella » di cui era titolare detto signor Ramella Alberto, questi è stato riconfermato in proprio agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;
Vista la domanda con la quale il signor Biella Aldo fu Antonio, socio della disciolta Società predetta, chiede di essere autorizzato all'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;

Visti i pareri favorevoli del Sindacato e della Deputazione di borsa e della Camera di commercio ed industria;

Visti gli articoli 7 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, numero 375, e 6 del R. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601;

Visto il R. decreto legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Decreta:

Il signor Biella Aldo fu Antonio è autorizzato all'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 28 gennaio 1927 - Anno V.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1927.

Nomina di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 9 giugno 1925 col quale venne, fra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino il signor Brena Silvio fu Francesco (società);

Visto il R. decreto 3 febbraio 1926 col quale, in seguito allo scioglimento della società in nome collettivo « Brena e Norzi » di cui era titolare detto signor Brena Silvio, questi è stato riconfermato in proprio agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Vista la domanda con la quale il signor Norzi Gustavo di Todros, socio della disciolta Società predetta, chiede di essere autorizzato all'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino;

Visti i pareri favorevoli del Sindacato e della Deputazione di borsa e della Camera di commercio ed industria;

Visti gli articoli 7 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n 375, e 6 del R. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Decreta:

Il signor Norzi Gustavo di Todros è autorizzato all'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 3 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO PREFETTIZIO 12 gennaio 1927.

Nomina del Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione della provincia di Bolzano.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, relativo al riordinamento delle circoscrizioni provinciali;

Ritenuto che in seguito alla istituzione della nuova provincia di Bolzano è necessario provvedere a norma dell'art. 9 del detto decreto alla amministrazione straordinaria della Provincia stessa;

Veduta la delega all'uopo conferita dal Ministero dell'interno, con telegramma 10 gennaio 1927, n. 1202;

Decreta:

Il vice Prefetto conte comm. dott. Antonio Cesare Vittorelli, è nominato Commissario per la gestione straordinaria dell'amministrazione provinciale di Bolzano.

Al Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio provinciale.

Bolzano, addì 12 gennaio 1927 - Anno V.

Il Prefetto: RICCI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio idraulico Vallio e Meolo (Treviso).

Con decreto n. 8184 del 12 febbraio 1927, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato il nuovo statuto del Consorzio idraulico Vallio e Meolo (Treviso) in seguito all'assunzione da parte del consorzio stesso a norma dell'art. 68 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, delle funzioni di bonificamento dei terreni paludosi e difettosi di scolo inclusi nel suo comprensorio e formanti bacino a sè stante del territorio fra Sile Nuovo e Piave Vecchia (n. 44 della tabella delle bonifiche di 1ª categoria annessa al citato testo unico).

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 12 febbraio 1927, in Ospedaletto del Friuli, provincia del Friuli, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Il giorno 12 febbraio 1927, in Rivoli Veronese, provincia di Verona, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Il giorno 10 febbraio 1927, in Buronzo, provincia di Novara, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 17 febbraio 1927 - Anno V

Francia	90.90	Oro	447.09
Svizzera	445.49	Belgrado	41 —
Londra	112.409	Budapest (pengo)	4.06
Olanda	9.275	Albania (Franco oro)	448.25
Spagna	388.40	Norvegia	5.98
Belgio	3.225	Svezia	6.205
Berlino (Marco oro)	5.4975	Polonia (Slotv)	—
Vienna (Schillinge)	3.27	Danimarca	6.195
Praga	68.85	Rendita 3,50 %	64.225
Romania	13.40	Rendita 3,50 % (1902)	59 —
Russia (Cervonetz)	119.65	Rendita 3 % lordo	38.675
Peso argentino oro	22.05	Consolidato 5 %	81.475
Peso argentino carta	9.70	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.20
New York	23.171		
Dollaro Canadese	23.14		

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.